

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs)

Via A. Friggeri 103 – Roma (Rm)

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO

Nell'interesse di: **Maria Rosa Granata**, nata a Belvedere M.mo (Cs) il 02.12.1991 e , c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra pa resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra resistente*;

contro: le **Commissioni esaminatrici e le relative sotto-commissioni**, in persona dei rispettivi l.r.p.t., *altre resistenti*;

nei confronti di: Romano Daniela (danielaromano@pec.it), Pifferi Lino Alfredo, Pugliese Pierfrancesco (pugliesefrancesco@interfreepec.it), *controinteressati*;

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna per 196 unità** del *Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da*

inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata il 17.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

- 2) Della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, sebbene, allo stato, non pubblicata;
- 3) Dell'Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento [P.D.G. prot. n. prot. m dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID](#), nelle parti di interesse, e i relativi elenchi;
- 4) Dell'Esito della prova scritta digitale di parte ricorrente, per come inserito nell'area personale di Formez Pa, ove di interesse;
- 5) Degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. la busta sorteggiata ove occorrente;

Per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente al riesame del proprio punteggio per i motivi esposti in narrativa,

nonché per la condanna

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea e consequenzialmente collocata nella graduatoria di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della ricorrente in relazione ai quiz di cui in narrativa e secondo quanto esposto adottando all'uopo ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Con decreto ministeriale 6 marzo 2024, recante «Rideterminazione del contingente del personale amministrativo a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo assegnato ai distretti di corte di appello, come individuato dal decreto ministeriale 26 luglio 2021, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono stati rideterminati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 2021.

E' stato, quindi, indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, e - per quanto Qui di interesse - per il Distretto della Corte d'Appello dell'Aquila è stata prevista l'assunzione di n. 88 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Orbene, per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si è avvalsa anche di Formez PA.

Il concorso, organizzato su base distrettuale, è stato espletato in base alla procedura di seguito indicata, articolata attraverso le seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli (il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta);
- b) prova scritta, svolta in forma decentrata e con modalità digitale.

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso, avrebbe infine redatto la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta.

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, ai titoli è stato attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

110 e lode, punti 3,00;
110, punti 2,75;
109, punti 2,50;
108, punti 2,25;
107, punti 2,00;
106, punti 1,90;
105, punti 1,80;
104, punti 1,70;
103, punti 1,60;
102, punti 1,50;
101, punti 1,40;
100, punti 1,30;
99, punti 1,20;
da 96 a 98, punti 1,10;
da 92 a 95, punti 1,00;
da 87 a 91, punti 0,90;
da 81 a 86, punti 0,80;
da 74 a 80, punti 0,70;
da 68 a 73, punti 0,60;
da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sarebbero stati raddoppiati. Vengono poi assegnati sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico) : 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non sarebbe valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

- master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

- diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50;
- dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;
- c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
- d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;
- e) abilitazioni professionali (tranne che per le professioni di avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile): punti, 0,50 per ciascuna, fino a un massimo di 1 punto;
- f) punti 4,00 per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- g) punti 2,00 per il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EUPO

Per quanto riguarda, invece, la prova scritta, il bando, all'art. 7, prevede che questa sarebbe consistita in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova si sarebbe intesa superata in caso di raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 e avrebbe riguardato le seguenti materie:

- Diritto pubblico;
- Ordinamento giudiziario;
- Lingua inglese.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +0,75 punto;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Le Graduatorie di merito e dei vincitori sarebbero state formate dalla sommatoria del voto dei titoli e del punteggio della prova scritte e pubblicate sul sito InPa dopo la loro validazione.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarebbe stato instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al

30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito.

In tale contesto, l'Avv. Maria Rosa Granata, odierna ricorrente, ha partecipato al concorso per il Distretto di Bologna , concorrendo per il profilo giustizia, conseguendo all'esito della prova scritta svolta il 05/06/2024 ore 14:30 il punteggio di **19.875 (di cui Corrette: 30 - Errate: 7 - Non Date: 3), risultando quindi non idonea. Tuttavia, all'interno del test, sono state sottoposte domande ambigue e/o erronee che hanno irrimediabilmente pregiudicato la prova della ricorrente, per come meglio si vedrà.**

In data 14.06.2024 sono state pubblicate le Graduatorie distrettuali inclusive dei soli soggetti vincitori (e non anche degli idonei) e ciò impedisce di fatto di comprendere chi sia idoneo, chi all'interno della graduatoria vincitori appartiene al profilo Giustizia e chi invece al profilo economico, chi ha titoli di preferenza e/o riserve.

Ad ogni modo, a Maria Rosa Granata non resta che impugnare la Graduatoria di riferimento nonché l'esito prova del 05.06 per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione di Linee Guida.**
- 3. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 5. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 6. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 7. Disparità di trattamento.**
- 8. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 9. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 10. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 11. Contraddittorietà tra atti amministrativi.**
- 12. Violazione del legittimo affidamento.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla*

legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: come anticipato, la ricorrente ha dovuto fronteggiare quesiti ambigui e/o mal formulati o comunque non attinenti impedendole di raggiungere i 21/30esimi..

Ma andiamo con ordine.

Alla domanda **n. 10** la ricorrente, in realtà, ha dato risposta corretta.

A norma dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è previsto il diritto dell’accusato, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio?

- a) *Sì, quando lo esigono gli interessi della giustizia.*
- b) *No, solo nei casi espressamente previsti dagli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.*
- c) *Sì, sempre.*

Orbene, secondo la resistente, la soluzione è la a), mentre la ricorrente ha fornito la risposta c). Tuttavia, come anticipato, la ricorrente non può dirsi aver fornito una risposta erronea perché il diritto di difesa processuale deve essere garantito a chiunque e in ogni circostanza; tale principio, ispiratore delle moderne civiltà democratiche, rappresenta l’essenza della disposizione normativa de quo, che, invece, viene travisata e distorta dalla P.a.

A ben vedere il quesito si rivolge alla norma in generale e non ad una sua partizione specifica e ciò ci porta a doverla analizzarla nella sua totalità.

La norma letteralmente prevede che:

*“1.Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata **equamente**, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale,*

quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

Ora è indubbio che il diritto ad un difensore rappresenta un diritto fondamentale tra quelli che costituiscono la nozione di processo equo e garantisce l'effettività del resto delle garanzie indicate nell'articolo 6 della Convenzione. In particolare, la disposizione, al comma 3, lett. b), prevede enuncia tre diritti distinti: quello di difendersi personalmente, quello di avere l'assistenza di un difensore di fiducia e quello di essere assistito gratuitamente da un avvocato (cfr. sentenza Corte europea *Pakelli c. Germania*). Ogni accusato è tutelato dall'articolo 6 co. 3 c) in qualsiasi fase del procedimento (caso *Imbrioscia c. Svizzera*). Questa protezione può essere necessaria anche prima del rinvio del fascicolo per il giudizio e non appena l'equità del processo rischi di essere gravemente lesa dal mancato rispetto di questa disposizione. Se l'articolo 6 § 3 b) si ricollega a considerazioni che attengono alla preparazione del processo, **l'articolo 6 § 3 c) conferisce all'accusato un diritto più generale all'assistenza e al sostegno di un avvocato durante tutto il procedimento** (Can c. Austria, rapporto della Commissione, § 54).

Il diritto di ciascun accusato di essere effettivamente difeso da un avvocato è uno degli elementi fondamentali del processo equo (*Salduz c. Turchia* [GC], § 51; *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 255; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 112; *Beuze c. Belgio* [GC], § 123). In linea di principio, ogni persona indiziata dovrebbe aver accesso ad un avvocato non appena è oggetto di una «accusa in materia penale»

nel senso autonomo che la Convenzione attribuisce a questa nozione (Simeonovi c. Bulgaria [GC], § 110).

Orbene, vero è che la norma fa riferimento a “interessi di giustizia” ma con ciò si riferisce alla necessità di una prova da parte dell'accusato della sua indigenza. Inoltre, egli non deve farlo «al di là di ogni ragionevole dubbio»: è sufficiente che esistano «alcuni indizi» in tal senso o, in altre parole, che possa essere provata una «mancanza di indicazioni nette in senso contrario» (Pakelli c. Germania, rapporto della Commissione, § 34; Tsonyo Tsonev c. Bulgaria (n. 2), § 39). In ogni caso, la Corte non può sostituirsi ai giudici nazionali nel valutare la situazione economica del ricorrente all'epoca dei fatti; tuttavia, essa deve verificare se i giudici, nell'esaminare le prove, abbiano fatto un uso conforme all'articolo 6 § 1 del loro potere discrezionale (R.D. c. Polonia, § 45). In altre parole, l'assistenza di un avvocato d'ufficio - quando ne ricorrono i presupposti (l'indigenza) - è crisma del giusto ed equo processo a cui si ispira la norma.

Ma, nella specie, il quesito dà già “per certo” che il soggetto “non abbia mezzi sufficienti” e che dunque sia “indigente”; pertanto, la risposta corretta è “Sì, sempre”; di contro, sarebbe stata soluzione “Sì, quando lo esigono gli interessi di giustizia”, se nel quesito non si fosse specificato che l'accusato non fosse *indigente*. Pertanto, la ricorrente in riferimento alla domanda n. 10 ha diritto al recupero della penalità (+ 0,375) e all'aggiunta del punteggio positivo (+ 0,75), giungendo così ad un punteggio di 21 (divenendo così idonea).

Ancora, altro quesito incriminato è il n. 9, così formulato:

A norma dell'art. 25 della legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente:

a) Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la determinazione di diniego.

b) Può inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'amministrazione resistente.

c) Può solo presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per ambito territoriale.

La soluzione indicata dalla resistente è la b), mentre la ricorrente ha flaggato l'opzione a), incorrendo così in penalità.

In realtà, nessuna delle opzioni è da considerarsi risposta completamente corretta e, nello stesso tempo, completamente inesatta e, ad ogni modo, avuto riguardo al

tenore letterale della norma, la risposta della ricorrente non può dirsi meno esatta della soluzione della resistente.

L'art. 25, co.4, della l. 241/1990 enuncia invero che:

“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. [...]”

Ebbene, per quanto concerne le forme di tutela a favore dell'istante, si prevede innanzitutto che l'inutile decorso di trenta giorni dal momento della richiesta rappresentando una forma di silenzio-diniego, fa in modo che la richiesta stessa si intenda respinta.

Da un lato, l'art. 116 c.p.a., dedicato appositamente al “rito in materia di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina appunto il ricorso giurisdizionale; dall'altro lato, il comma 4 della presente norma disciplina il rimedio amministrativo, che non preclude un successivo ed eventuale ricorso giurisdizionale. Dunque, **in alternativa** ad un ricorso avanti al giudice amministrativo, l'istante cui sia stato negato il diritto di accesso può rivolgersi al difensore civico o alla CADA, a seconda che l'ente pubblico destinatario dell'istanza fosse una amministrazione comunale, provinciale o regionale, oppure sia una amministrazione centrale o periferica dello Stato.

E, pertanto, a ben vedere, la risposta data dalla ricorrente non può dirsi errata completamente, nella parte in cui prevede il ricorso al TAR; elemento invece non contemplato dalla soluzione che pertanto è da ritenersi “monca” e quindi incompleta. Il ricorso al TAR – come anticipato – si incardina all'interno di un rito a cui – come notorio – il codice del processo amministrativo dedica diverse disposizioni (art. 116 e ss. c.p.a.), e tale rimedio ben può essere esperito avverso atti e/o dinieghi provenienti dall'Amministrazione centrale e/o periferica (si pensi, a titolo esemplificativo, alla mancata ostensione di una Graduatoria da parte del Ministero

della Giustizia a seguito di istanza ex art. 22 L. 241/1990, senza dubbio in tale caso l'interessato potrebbe rivolgersi al G.A. tramite il rimedio ex art. 116 cpa).

Nella specie, peraltro, il quesito si rivolge non ad una partizione specifica, ma alla norma in generale e, pertanto, la stessa va letta e interpretata nella sua totalità.

E, dunque, la ricorrente non può essere penalizzata da ciò. **All'uopo, il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022 (adottato proprio in riferimento al medesimo concorso del 2021) - in riferimento ad una situazione del tipo in esame - ha affermato che "nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta", ammettendo per l'effetto i ricorrenti al proseguo della procedura; la fattispecie in esame è identica e pertanto meritevole in egual misura di essere tutelata.**

In riferimento agli errori nei quiz, è possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o **tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.** Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove il quesito di cui sopra presenta due soluzioni.D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

E, dunque, anche in riferimento a tale quiz, la ricorrente avrebbe diritto al recupero della penalità e all'assegnazione del punteggio positivo, per un totale di **22,125** (cui poi si sommerebbe il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli).

Si segnala che, sotto il profilo della prova di resistenza e di previsione generale, che la ricorrente dovrebbe ottenere un punteggio di 8,8 per i titoli (dato dalla somma di: di 1,80 pt. per il voto di laurea pari a 105/110; 3,00 punti per l'abilitazione forense; 4,00 per aver svolto il tirocinio formativo/stage presso il tribunale; cfr. domanda di partecipazione) e ciò porterebbe la medesima al punteggio complessivo di **30,925** (in caso di accoglimento integrale del presente gravame), di tal guisa, stando alla Graduatoria per come pubblicata, rientrerebbe tra i vincitori poiché l'ultima posizione è ricoperta da un soggetto con punteggio di **23.375 e, anzi, si collocherebbe alla posizione n. 147 della Graduatoria bolognese (al posto di**

Romano Daniela, controinteressata di cui si è chiesto indirizzo per la notificazione).

*

Il test somministrato alla ricorrente è, dunque, particolarmente viziato vista la presenza di numerosi quesiti ambigui, con duplice soluzione o addirittura duplicati. Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, taluni quiz hanno margini di opinabilità sia per la di loro formulazione che nell'elenco delle risposte.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione** (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035), e questo per quanto concerne i quesiti n. 3, 38 e 8.

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della

correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). **Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione** (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta.

Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che "la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il

quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). In riferimento al caso di specie, il quesito contestato è connotato da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

*

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”*** (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’*agere* amministrativo.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-**tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l’interesse a ricorrere per contestare l’attribuzione della penalità e ottenere anche il punteggio positivo dei quiz sopra indicati; invero, se venisse disposto il riesame del punteggio, si ribadisce che il ricorrente supererebbe la soglia di sbarramento e sarebbe immessa nella graduatoria di merito con conseguente possibilità di stipulare il contratto di lavoro presso le sedi scelte.

➤ **Illegittimità derivata.**

E’ lapalissiano considerare come le Graduatorie finali, peraltro emesse in forma “ridotta” senza indicare gli idonei, i titoli di riserva e/o di preferenza, siano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi –

calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli Esiti della prova scritta, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e/o non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva al successivo step procedurale (valutazione titoli) e quindi in graduatoria, etc.), considerato che come dichiarato sono già in corso le assunzioni e che è già stato avviato il primo scorrimento. Si ribadisce che se il ricorso venisse accolto, anche per un solo quesito, la ricorrente – stando alla Graduatoria conoscibile – sarebbe **tra i vincitori (sic!)**. La ricorrente, dunque, da non idonea diverrebbe vincitrice. Pertanto, considerato che la procedura è caratterizzata da particolare speditezza anche a fronte delle esigenze di personale degli uffici giudiziari, sarebbe quanto mai opportuno concedere le invocate misure, quali l'ammissione con riserva in graduatoria/remand/sospensiva, così da consentire alla ricorrente che diverrebbe vincitrice “con riserva” di accedere alla fase di scelta sedi già in atto e di evitare di perdere posti utili per via degli scorrimenti già in corso presso i vari distretti (cfr. doc. all.).

Giova ribadire che il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022 (che si allega per mero tuziorismo difensivo), ha già accertato che – in una fattispecie identica – la fondatezza (seppur sommaria) del ricorso ammettendo i ricorrenti al proseguo della procedura, considerato che “dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso”.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente a causa di quiz palesemente erronei: l'inclusione, anche con riserva, in graduatoria garantirebbe alla medesima di poter

procedere – nell’attesa della sentenza – alla valutazione dei titoli, alla scelta della sede e in tal senso salvaguardando *medio tempore* il suo diritto.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l’*utilitas* conseguibile nelle more dell’attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, il trascorrere del tempo renderebbe ancor più gravoso garantire l’effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Sull’istanza cautelare monocratica

Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche.

Ebbene, la ricorrente, allo stato **non idonea**, è esclusa dal concorso; tuttavia, col riconoscimento del maggior punteggio, rientrebbe , anche in caso di ragione parziale, tra i vincitori della Graduatoria distrettuale di Bologna. La resistente, però, ha già concluso l’iter di acquisizione delle preferenze da parte dei vincitori e sono già in corso i primi scorrimenti e, quindi, l’iter appare caratterizzato da peculiare speditezza. Ciò significa che la ricorrente corre il rischio concreto e attuale di perdere la possibilità di prestare servizio quantomeno presso una delle sedi preferenziali, dal momento che, una volta firmati i contratti di lavoro, il numero dei posti disponibili sarà praticamente chiuso o comunque residuale e persino l’ordinanza cautelare eventualmente positiva (e, per essa, eventuale sentenza) risulterebbe *inutiliter data*, dal momento che, all’esito della camera di consiglio, in ogni caso, la ricorrente dovrà “accontentarsi” dei posti avanzati e se residuano.

E, dunque, onde evitare il rischio concreto di erosione dei posti disponibili nelle more della celebrazione della camera di consiglio e alla luce della palese erroneità dei quiz contestati, sarebbe opportuno concedere le misure monocratiche quali l’ammissione con riserva al successivo step e/o la sospensiva dell’iter concorsuale quantomeno per il Distretto di interesse.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante l’indicazione nella Graduatoria dei soli nomi, cognomi e data di nascita dei concorsisti e, quindi, è impossibile rintracciarli tramite il sistema Smart ANPR

richiedente il codice fiscale o la data di nascita; inoltre, non è stata pubblicata la graduatoria degli idonei rendendo impossibile la notifica ai medesimi. Ciononostante, per mero tuziorismo, si è provveduto a richiedere a mezzo pec gli indirizzi dei controinteressati alla p.a. resistente; istanza ad oggi inevasa (cfr. doc. in atti).Pertanto ogni onere di difesa processuale può dirsi assolto.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;
- 2) **In via cautelare, e già in senso monocratico:** sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguio della procedura concorsuale parte ricorrente, riconoscendone l'idoneità e riesaminando il punteggio in relazione ai quiz contestati;
- 3) **Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; assegnare: ordinare il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento ai quiz contestati; ammettere parte ricorrente alla successiva fase procedurale (valutazione dei titoli) e inserendola nell'opportuna graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che trattandosi di accesso al pubblico impiego è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 30.06.2024

Avv. Danilo GRANATA